REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/89 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando che, per l'applicazione uniforme della regola della vidimazione dei documenti commerciali omologati che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli sul mercato della Comunità, è opportuno fare obbligo agli operatori di procedere sistematicamente alla vidimazione di tali documenti;

considerando che, per evitare possibili confusioni tra gli originali dei documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli e le copie, è opportuno prevedere che su tutte le copie dei documenti sia apposta l'indicazione « copia » o una dicitura equivalente;

considerando che, per rendere uniformi le norme per la redazione dei documenti che accompagnano il trasporto dei prodotti vitivinicoli importati sul territorio della Comunità con quelle relative ai documenti che accompagnano i trasporti dei prodotti originari della Comunità, occorre stabilire che sui documenti commerciali omologati ed eventualmente sui documenti commerciali compilati per accompagnare i prodotti importati sulla scorta di un documento previsto a norma del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88 (4), siano apposti alcuni riferimenti previsti da quest'ultimo regolamento;

considerando che il documento commerciale omologato o il documento di accompagnamento a determinate condizioni valgono come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. o come designazione di provenienza per i vini da tavola designati attraverso un'indicazione geografica; che, per mettere i servizi competenti in grado di verificare efficacemente tale certificazione e il suo impiego negli scambi commerciali, è opportuno stabilire che l'esattezza delle indicazioni figuranti nell'originale di tali documenti sia certificata pure su una copia degli stessi; che tale copia deve essere presentata anche all'organismo competente, o ad un servizio da esso incaricato, affinché vi siano inserite le diciture prescritte per l'originale che la stesura di tale copia permette di utilizzare l'originale del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento per accompagnare il trasporto di prodotti destinati all'esportazione, mentre la copia può servire come documento giustificativo per le registrazioni nei registri di uscita dello speditore;

considerando che non dovrebbero sfuggire ad un controllo efficace i prodotti del settore vitivinicolo commercializzati in grandi quantità dai punti di vendita al minuto approvvigionati da uno o più depositi centrali appartenenti alla stessa impresa; che occorre pertanto precisare che i depositi centrali devono registrare le consegne ai suddetti punti di vendita fra le uscite nei loro registri, in modo da consentire di controllare indirettamente le vendite effettuate dai suddetti punti di vendita;

considerando che, per agevolare la tenuta dei registri da parte delle imprese che commercializzano limitati quantitativi di v.q.p.r.d., occorre permettere che i v.q.p.r.d. di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 l, acquistati da terzi e detenuti per la vendita possano essere registrati, a determinate condizioni, nello stesso conto;

considerando che gli Stati membri possono assegnare, per effettuare le registrazioni prescritte, un termine più lungo di quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2600/89 (6), ma non superiore a 30 giorni, purché altri documenti giustificativi rendano possibile in qualsiasi momento il controllo delle entrate, delle uscite e di talune manipolazioni; che per una maggiore efficacia dei controlli è opportuno precisare che i servizi preposti ai controlli siano autorizzati a valutare il valore probatorio dei documenti giustificativi;

considerando che da una verifica è emerso che, in seguito ad un errore, alcuni termini non sono corretti nei testi tedesco e italiano; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 986/89 nei due testi succitati;

considerando che il documento commerciale omologato deve essere compilato attenendosi al modello e alle istruzioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 986/89; che si ravvisa l'opportunità di precisare che è necessario osservare rigorosamente la disposizione del modello per permettere il controllo dello stesso in occasione di scambi intracomunitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(4) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29.
(5) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.
(6) GU n. L 251 del 29. 8. 1989, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 986/89 è modificato come segue :

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. L'originale e una copia del documento commerciale omologato, debitamente compilato, sono convalidati prima di ogni trasporto :

— mediante il visto dell'organismo competente, o di un servizio od ente da esso incaricato, dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto, ovvero

— dal venditore o dallo speditore mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dallo stesso organismo, servizio od ente. »

2) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), tra il primo e il secondo trattino è inserito il termine « ovvero ».

3) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. Tutte le copie di un documento commerciale omologato o di un documento di accompagnamento prescritte recano la dicitura "copia" o una dicitura equivalente. »

4) All'articolo 6, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis. Per i trasporti di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, il documento commerciale omologato o, se del caso, il documento commerciale reca :

— il numero del documento V 1 1, redatto a norma del regolamento (CEE) n. 3590/85,

— la data di redazione di tale documento,

— il nome e la sede dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento o ha autorizzato un produttore a redigerlo. »

5) Il testo dell'articolo 9 è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — se l'esattezza delle sue indicazioni è stata certificata sull'originale del documento o su una copia dello stesso dall'organismo competente o da un servizio od ente da esso incaricato, ovvero »

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Se il documento commerciale omologato o il documento di accompagnamento è redatto in conformità del paragrafo 1, primo trattino, lo speditore può chiedere all'organismo competente, o al servizio od ente da esso incaricato e territorialmente competente per la spedizione del prodotto, su presentazione dell'originale e di una copia del documento redatto :

a) di inserire la dicitura seguente nell'apposito spazio sul recto dell'originale e della copia del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento :

— per i v.q.p.r.d. : "Il presente documento vale come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. in esso indicati" ;

— per i vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica : "il presente documento vale come attestato di provenienza per i vini da tavola in esso indicati",

e

b) di autenticare la dicitura di cui alla lettera a) con l'apposizione del suo timbro, l'indicazione della data e la firma del responsabile.

Tali diciture vengono iscritte e autenticate sull'originale e sulla copia del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento anche quando si applica la procedura di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino. »

c) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente :

« 7. Il documento commerciale omologato, ovvero il documento di accompagnamento, vale quale attestato di denominazione di origine per il vino importato, ove esso sia stato redatto conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 bis. »

6) All'articolo 10, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« Se il destinatario è stabilito fuori del territorio doganale della Comunità, occorre presentare all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione, a sostegno della dichiarazione di esportazione, l'originale del documento commerciale, del documento commerciale omologato o l'originale del documento di accompagnamento e una copia dello stesso. Tale ufficio doganale accerta che siano indicati, sulla dichiarazione d'esportazione, il tipo, la data e il numero di documento presentato e, sull'originale e sulla copia del documento commerciale, del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento, il tipo, la data e il numero della dichiarazione di esportazione. Su quest'ultimo documento e su una copia dello stesso, l'ufficio doganale appone una delle diciture seguenti, autenticata con il proprio timbro :

"EXPORTÉ", "UDFØRT", "AUSGEFÜHRT", "EXPORTED", "ESPORTATO", "UITGEVOERD", "ΕΞΑΧΘΕΝ", "EXPORTADO" e consegna l'originale e la copia di tale documento, timbrati e provvisti della dicitura suddetta, all'esportatore o al suo rappresentante. L'originale del documento scorta il trasporto del prodotto esportato. »

7) All'articolo 12, primo comma, lettera b),

a) nella versione tedesca, dopo il sesto trattino è inserito il trattino seguente (riguarda soltanto la versione tedesca);

b) nella versione italiana il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

« — succo di uve alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l, ».

8) L'articolo 14 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

« Se un'impresa possiede dei punti di vendita che effettuano la vendita diretta al consumatore finale e sono riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo della tenuta dei registri incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b); le consegne destinate ai suddetti punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite. »

b) Al paragrafo 3:

i) il testo del primo trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

« — per ciascuna delle categorie elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 o all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio (*),

(*) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 10. »;

ii) dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

« I v.q.p.r.d. di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 l, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che l'organismo competente o un servizio od ente da esso incaricato vi abbia acconsentito e che tutte le entrate e le uscite di ogni v.q.p.r.d. siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini da tavola designati con il nome di una regione geografica. »

9) All'articolo 18, paragrafo 1, alla fine del secondo comma sono aggiunti i seguenti termini:

« a condizione che l'organismo competente o un servizio o ente da esso incaricato le consideri attendibili. »

10) All'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), i termini « recipienti di volume pari o inferiore a 5 l » sono sostituiti dai termini « recipienti di volume pari o inferiore a 10 l ».

11) Nell'allegato II, capitolo A, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La disposizione del modello di documento commerciale omologato figurante nell'allegato I deve essere rigorosamente rispettata. Tuttavia, la dimensione delle caselle demarcate sul modello con righe e previste per l'apposizione delle indicazioni prescritte ha valore indicativo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990.

Il punto 1 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione